

COMUNE DI RONCONE

REGOLAMENTO GENERALE
UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 9
d.d. 22.04.1991 del C. Comunale

IL SEGRETARIO IL SINDACO
f.to Brunelli M.F. f.to Amistadi Adelino

Per Copia Conforme all'originale



IL SEGRETARIO

Ambr

Art. 1

Gli impianti sportivi del Comune di Roncone e le rispettive attrezzature in essi contenute sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione comunale e sono destinati all'uso pubblico.

Art. 2

Si intendono impianti sportivi del Comune di Roncone:

- a) campo sportivo
- b) palestra
- c) bocciodromo
- d) campo da tennis
- e)

Art. 3

Gli impianti sportivi Comunali e quelli dei quali il Comune ha la disponibilità, sono concessi in relazione al servizio sociale e promozionale svolto nei confronti delle attività sportive e in via prioritaria per iniziative che non abbiano fini di lucro, a Associazioni, Enti, Società Sportive, formative, ricreative e amatoriali compatibili con la struttura dell'impianto.

Art. 4

La concessione viene rilasciata quando sia possibile l'identificazione del responsabile dello svolgimento dell'attività per la quale è stata formulata richiesta.

Art. 5

Le domande di utilizzo e di gestione degli impianti devono pervenire entro il 31.12 di ogni anno e devono essere sottoscritte dal responsabile di cui all'art. nr. 4

Altre richieste devono essere presentate almeno 10 gg. prima del previsto utilizzo. Dette richieste possono essere soddisfatte compatibilmente con le disponibilità delle strutture ed i programmi già concordati.

Art. 6

L'Amministrazione comunale, a suo discrezionale giudizio e compatibilmente con la disponibilità e agibilità degli impianti sportivi di qualsiasi tipo, può accordare la concessione anche ad istituti scolastici, durante l'anno scolastico, per l'espletamento delle attività sportive previste.

Art. 7

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare le concessioni, sospenderle temporaneamente o modificare gli orari ed i termini di assegnazione, nei casi in cui si rendesse necessario, per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecniche o manutentive degli impianti.

Art. 8

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, se richiesto dall'Amministrazione, da parte degli utenti il pagamento delle quote d'uso stabilite.

Art. 9

Il pagamento del canone d'uso, se previsto deve avvenire entro i termini stabiliti nelle singole commissioni. Il mancato pagamento del canone entro i termini indicati comporta a non concedere l'utilizzo dell'impianto, nè ad ulteriori richieste d'uso.

Art. 10

La trasgressione alle norme contemplate nel presente regolamento

od emanate in particolari casi, comporta per i concessionari la sospensione o la revoca della concessione.

Art. 11

Il mancato utilizzo degli impianti da parte dei concessionari, per cause da essi dipendenti, non darà diritto ad alcun rimborso.

Il concessionario avrà diritto il rimborso qualora sia l'Amministrazione comunale a sospendere l'uso degli impianti per impraticabilità od altro.

Art. 12

In ogni caso i concessionari si intendono espressamente obbligati a tenere sollevato ed indenne il Comune di Roncone e la competente Autorità scolastica, da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero derivare a persone o cose, compresi gli atleti, dirigenti allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico, dall'uso degli impianti sportivi e degli spazi accessori, sollevando il Comune stesso da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque o da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione, all'uso degli impianti e degli spazi accessori.

Art. 13

Gli enti e le Società sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature e ai servizi degli impianti sportivi.

L'Amministrazione comunale richiederà ai responsabili la rifusione dei danni arrecati.

I Concessionari sono ugualmente responsabili dei danni arrecati agli impianti da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate.

Art. 14

Gli utenti degli impianti sportivi sono tenute ad osservare la massima correttezza nell'uso delle strutture sportive, delle attrezzature e dei servizi, ad indossare tenute e calzature eventualmente prescritte per ogni disciplina sportiva comunque compatibili ed a non espletare attività a qualsiasi titolo che non siano strettamente quelle in relazione alle quali è stata accordata la concessione.

Art. 15

Possono accedere agli impianti sportivi ed ai servizi annessi solo gli utenti che ne abbiano avuto l'autorizzazione.

Indipendentemente dall'assolvimento delle formalità indicate nei precedenti articoli e pertanto anche in caso di rilascio della concessione, non viene consentito l'ingresso all'impianto a:

- a) agli atleti od iscritti ad Enti non accompagnati da un dirigente od allenatore responsabile;
- b) agli studenti non accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto appositamente incaricato dal Preside o Direttore.

Il dirigente, l'allenatore o l'insegnante, alla cui presenza è subordinato l'accesso degli atleti all'impianto, è direttamente responsabile della disciplina e del buon comportamento degli atleti stessi, del rispetto dell'orario e quindi responsabile delle attrezzature, arredi e servizi.

Art. 16

L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi da gioco durante lo svolgimento delle manifestazioni e durante lo svolgimento delle normali attività di preparazione è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzati a norma dei rispettivi regolamenti federali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di inibire l'accesso agli impianti o di allontanare dai medesimi chiunque tenga contegno scorretto e turbi in qualsiasi modo l'ordine e il buon funzionamento degli impianti stessi.

Art. 17

Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiali necessario all'attività sportiva praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi o delle Società concessionarie, non possono, di norma, essere depositati o comunque lasciati anche provvisoriamente nei locali dei singoli impianti.

Pertanto, fatta eccezione per i casi in cui viene rilasciata apposita autorizzazione dall'Amministrazione comunale, è fatto obbligo a tutti gli utenti di provvedere al ritiro dei materiali suddetti, al termine di ogni allenamento o manifestazione.

Art. 18

L'accesso al pubblico alle manifestazioni sportive è consentito nei soli impianti dichiarati agibili dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, alle condizioni e nelle misure stabilite dal verbale di agibilità rilasciata dalla Commissione.

Art. 19

Non è consentita l'introduzione negli impianti sportivi e nei servizi annessi di animali di qualsiasi specie.

Art. 20

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, ma ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione comunale può emanare norme supplementari o disposizioni transitorie ogni volta che ciò sia ritenuto necessario ed opportuno.

Art. 21

Gli organismi assegnatari o concessionari non possono in nessun modo invocare l'ignoranza del regolamento.

Art. 22.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso richiamo alla normativa vigente.

Art. 23

Si demanda alla Giunta Comunale la stipula delle singole convenzioni per l'uso degli impianti sportivi, secondo i criteri dalla medesima stabiliti.

IL SINDACO

f.to Amistadi Adelino

IL SEGRETARIO

f.to Brunelli Maria Flavia

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 22.04.91
con deliberazione N. 9



IL SINDACO
Amistadi Adelino

IL SEGRETARIO
Brunelli M. Flavia

Brunelli

Publicato all'Albo Comunale a termini dell'Art. 52 del
T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni ap-
provato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984 n. 6/L, per otto gior-
ni consecutivi dal 29.04.91 al 07.05.91 con senza opposizio
ni.

Roncone, 08 maggio 1991



IL SEGRETARIO

Brunelli

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

N. 5375/I-C

Trento, 30.04.1991

Publicato, a termini dell'art. 52 II comma del T.U. delle
leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con
D.P.G.R. 19 gennaio 1984 n. 6/L, per quindici giorni conse-
cutivi mediante avviso all'Albo Comunale depositato nella
segreteria comunale dal 14.06.91 al 29.06.1991

Roncone, 30 giugno 1991



IL SEGRETARIO

Brunelli